

REGOLAMENTO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

Titolo I

Disposizioni generali

Titolo II

Organizzazione della SAFD

Titolo III

Accreditamento e monitoraggio dei corsi di dottorato

Titolo IV

Accesso ai corsi di dottorato

Titolo V

Diritti e doveri dei dottorandi

Titolo VI

Conseguimento del titolo

Titolo VII

Internazionalizzazione

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Sulla base della propria autonomia e nel quadro della vigente disciplina comunitaria e nazionale, con il presente Regolamento l'Università degli Studi di Pavia disciplina l'istituzione, l'attivazione, l'organizzazione ed il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca.
2. I corsi di dottorato afferiscono ad una delle tre macroaree di cui all'articolo 34 del Regolamento Generale di Ateneo: Scienze e tecnologie; Scienze della vita; Scienze umanistiche e sociali.
3. L'afferenza di un corso di dottorato ad una delle tre macro-aree di cui al precedente comma è determinata dall'incardinamento del Dipartimento proponente il corso stesso. Il Dipartimento proponente è quello cui afferisce il coordinatore.

Art. 2

Scuola di Alta Formazione Dottorale

1. I corsi di dottorato, con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Pavia, afferiscono alla Scuola di Alta Formazione Dottorale (di seguito SAFD).
2. La SAFD provvede al coordinamento dei corsi di dottorato, alla promozione delle attività collegate a progetti formativi di livello dottorale, costituendo parte fondamentale dell'offerta formativa di terzo livello.

Titolo II Organizzazione della SAFD

Art. 3

Organi della Scuola di Alta Formazione Dottorale

1. Gli Organi che compongono la SAFD sono:
 - a) Direttore;
 - b) Consiglio;
 - c) Coordinatori dei corsi di dottorato;
 - d) Collegi dei docenti dei corsi di dottorato.

2. I componenti degli Organi della SAFD devono essere in possesso di documentati risultati di ricerca di livello internazionale con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la nomina.

Art. 4

Direttore della SAFD

1. Il Direttore della SAFD è nominato dal Rettore, fra i professori di prima fascia a tempo pieno dell'Università di Pavia, su proposta del Consiglio della SAFD.
2. Spettano al Direttore le seguenti attribuzioni:
 - a) promuovere il coordinamento dei corsi di dottorato;
 - b) rappresentare i dottorati nei rapporti interni ed esterni;
 - c) presentare annualmente agli Organi di Governo dell'Ateneo la relazione sui corsi di dottorato di ricerca da rendersi pubblica sul sito dell'Ateneo.

3. L'incarico del Direttore della SAFD ha durata triennale, può essere rinnovato consecutivamente una volta sola ed è incompatibile con quello di Consigliere della SAFD, di Coordinatore di corso di dottorato e di Direttore di Dipartimento.

Art.5

Consiglio della SAFD - Composizione

1. Il Consiglio della SAFD è composto dal Direttore, con funzioni di Presidente, e da sei Consiglieri.
2. I Consiglieri sono nominati dal Rettore, fra i professori di prima e seconda fascia a tempo pieno dell'Università di Pavia, su proposta dei Coordinatori di dottorato.
3. I Coordinatori dei corsi appartenenti ad una stessa macroarea, sentiti i rispettivi Collegi dei docenti, si riuniscono in seduta comune e designano due Consiglieri.
4. I Consiglieri restano in carica tre anni e possono essere rinnovati consecutivamente una volta sola.
5. La carica è incompatibile con quella di Coordinatore di corso di dottorato.

Art.6

Consiglio della SAFD - Attribuzioni

1. Al Consiglio della SAFD spettano le seguenti attribuzioni:

- a) assicurare l'applicazione del presente regolamento;
- b) rilevare le innovazioni della normativa comunitaria e nazionale e proporre agli Organi accademici le eventuali modificazioni;
- c) gestire la Scuola e, in particolare, formulare pareri e proposte su ciò che attiene al funzionamento e all'organizzazione dei corsi al fine di evitare duplicazioni disciplinari;
- d) valutare le proposte di istituzione e/o rinnovo dei corsi di dottorato, acquisito il parere del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo;
- e) valutare i dottorati consorziati o convenzionati che non hanno sede amministrativa presso l'Ateneo;
- f) formulare la proposta di assegnazione delle borse ai corsi di dottorato attivati, ispirandosi ai criteri di merito di cui all'articolo 13 comma 2 del D.M. 45/2013, tenendo conto della specificità delle singole aree;
- g) coordinare fra loro i corsi di dottorato, promuovendo ed organizzando attività collegate a progetti formativi di livello dottorale, multidisciplinari ed interdisciplinari;
- h) promuovere iniziative interdisciplinari, con particolare riguardo all'attivazione di insegnamenti di carattere trasversale tra i vari corsi di dottorato;
- i) sovrintendere allo svolgimento della programmazione didattica/formativa predisposta da ciascun Collegio dei docenti, raccolta ogni anno in un apposito manifesto delle attività;
- j) promuovere e sviluppare rapporti di collaborazione con enti di ricerca ed imprese;
- k) reperire risorse finanziarie aggiuntive per lo sviluppo di iniziative didattiche e di ricerca;
- l) sviluppare iniziative di internazionalizzazione.

Art. 7

Collegio dei docenti – Composizione

1. Il Collegio dei docenti di ciascun corso di dottorato è composto da un minimo di 16 docenti, di cui almeno 12 di prima e seconda fascia, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Dei 16, almeno 10 devono essere docenti dell'Ateneo. In caso di convenzione o consorzio di cui Pavia è sede amministrativa, il Collegio deve essere composto da un minimo di 6 docenti dell'Ateneo, di cui almeno 4 di prima e seconda fascia.
2. Non è consentita l'appartenenza a più di un Collegio dei docenti su scala nazionale.
3. I docenti che intendono partecipare al Collegio fanno richiesta al Consiglio del Dipartimento che propone l'istituzione del corso di dottorato. Il Consiglio valuta le richieste presentate, verificando, per ciascun membro, il possesso di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data di inoltro della richiesta. Possono far parte del Collegio solo i docenti che abbiano soddisfatto ai requisiti richiesti dalle procedure di valutazione della ricerca previste dalla normativa vigente.
4. I Consigli dei Dipartimenti possono altresì deliberare la partecipazione al Collegio di

dirigenti di ricerca, primi ricercatori, o ruoli analoghi, di enti pubblici di ricerca, nonché di esperti di comprovata qualificazione. Tali componenti devono essere in numero inferiore a quello dei docenti universitari e devono essere in possesso di documentati risultati di ricerca di livello internazionale, negli ambiti disciplinari del corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data di inserimento nel Collegio.

5. Nel caso di dottorati attivati in consorzi tra l'università ed enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, il Collegio può essere formato fino a un quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli enti di ricerca, o posizioni equivalenti negli enti stranieri. Tali componenti devono essere in possesso di documentati risultati di ricerca di livello internazionale, negli ambiti disciplinari del corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data di inserimento nel Collegio.
6. I professori e ricercatori universitari che intendono partecipare al Collegio di un dottorato attivato in un altro ateneo devono chiedere e ottenere il nulla-osta del Dipartimento di afferenza e del Senato accademico.
7. L'attività didattica e tutorale certificata e svolta dai docenti nell'ambito del corso di dottorato concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'art. 6 della L. 240/2010.
8. Per ogni Collegio dei docenti è assicurata, per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi, la rappresentanza di due dottorandi, iscritti a cicli diversi, che rimangono in carica un anno accademico e sono rinnovabili.
9. L'elezione dei rappresentanti viene effettuata all'inizio di ogni anno accademico da tutti i dottorandi del medesimo corso. Spetta al coordinatore del corso convocare e pubblicizzare adeguatamente le elezioni.
10. In caso di decadenza o rinuncia di un rappresentante, subentra il candidato collocato in posizione utile nella graduatoria elettorale; in caso non risulti nessun candidato in graduatoria si procede a nuove elezioni.
11. Il Collegio dei docenti risulta validamente formato anche qualora, a seguito delle procedure di cui al comma 10 sia individuato un solo rappresentante dei dottorandi.

Art. 8

Collegio dei docenti - Attribuzioni

1. Il Collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato. In particolare, il Collegio:
 - a) organizza il dottorato e le relative attività didattico/formative finalizzate all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di elevata qualificazione, anche attraverso lo svolgimento di periodi di studio all'estero e di stage presso soggetti pubblici e privati;
 - b) individua, per ciascun dottorando, un tutor, interno o esterno al Collegio dei docenti, in possesso di documentata produzione scientifica, con particolare riguardo all'ultimo quinquennio, nell'area di riferimento del dottorato; il tutor svolge funzioni di supervisore dell'attività di ricerca del dottorando e propone lo svolgimento di missioni presso altre sedi, italiane o estere. In caso di tutor esterni all'Ateneo, deve essere individuato, per determinare l'affiliazione del dottorando al Dipartimento, anche un tutor di Ateneo. In caso di collaborazioni con università o enti di ricerca stranieri è possibile affiancare al tutor d'Ateneo un co-tutor appartenente all'istituzione straniera. E' previsto un co-tutor aziendale nel caso di percorsi

- formativi disciplinati al successivo articolo 26;
- c) verifica l'idoneità delle condizioni di lavoro dei dottorandi (fondi, laboratorio, ambiente di lavoro) al fine di garantire una ricerca di qualità;
 - d) approva il programma di ricerca dei dottorandi e il percorso didattico formativo;
 - e) valuta, alla fine di ogni anno accademico, l'attività svolta dai dottorandi e verifica che sia stato completato il programma delle attività previste. Qualora l'attività svolta sia stata valutata negativamente o non sia stata completata, il Collegio dei docenti propone al Rettore la non ammissione del dottorando all'anno successivo mettendo a verbale le motivazioni. La non ammissione all'anno successivo comporta la decadenza e quindi l'esclusione dal dottorato;
 - f) autorizza lo svolgimento di periodi di ricerca presso altre sedi, italiane o estere;
 - g) può autorizzare il dottorando a svolgere attività di tutorato, attività didattica integrativa, nonché, per i dottorandi di area medica, attività clinico-assistenziale, secondo quanto previsto dal successivo articolo 28;
 - h) delibera in merito alle richieste avanzate dagli Organi di valutazione interna (NUV) ed esterna (ANVUR);
 - i) svolge inoltre i compiti previsti dal presente Regolamento.

Art. 9

Coordinatore dei corsi di dottorato

1. Il Coordinatore è un professore di prima fascia a tempo pieno o, in caso di indisponibilità, un professore di seconda fascia a tempo pieno, ed è nominato dal Collegio dei docenti; resta in carica 3 anni ed è rinnovabile per un solo mandato.
2. Il Coordinatore:
 - a) rappresenta il corso di dottorato;
 - b) convoca e presiede il Collegio dei docenti;
 - c) è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del dottorato e dei percorsi formativi in esso previsti;
 - d) assume con proprio provvedimento le delibere urgenti, sottoponendole alla approvazione del Collegio dei docenti nella prima seduta utile;
 - e) comunica al Servizio amministrativo competente i mutamenti della composizione del Collegio dei docenti e ogni altra variazione;
 - f) contribuisce alla nomina dei Consiglieri della SAFD.
 - g) presenta annualmente alla SAFD la relazione sul corso di dottorato di ricerca da rendersi pubblica sul sito della scuola di dottorato.
3. Il Coordinatore deve designare, tra i componenti del Collegio dei docenti, un Coordinatore vicario, in regime di tempo pieno, che lo supplisca in tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
4. Nel caso si debba procedere alla sostituzione del Coordinatore, la designazione del nuovo incaricato deve avvenire entro trenta giorni dalla cessazione. Il Coordinatore vicario decade con la nomina del nuovo Coordinatore.

Titolo III

Accreditamento e monitoraggio dei corsi di dottorato

Art. 10

Corsi di dottorato di ricerca

1. Il dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché competenze qualificanti all'esercizio delle libere professioni. In tal modo il dottorato di ricerca contribuisce alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.
2. In conformità all'art. 6 comma 2 del D.M. 45/2013, le tematiche del corso di dottorato si riferiscono ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti.
3. Il dottorato ha durata non inferiore a tre anni.

Art. 11

Modalità istitutive dei corsi di dottorato

1. L'Università degli Studi di Pavia può attivare, previo accreditamento di cui al successivo articolo, corsi di dottorato:
 - in autonomia;
 - in convenzione con Università ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, di elevata qualificazione culturale e scientifica, in possesso di personale, strutture e attrezzature idonee. La sede amministrativa è un'Università, cui spetta il rilascio del titolo accademico; nell'ambito di convenzioni tra Università è possibile prevedere il rilascio del titolo multiplo o congiunto. I soggetti convenzionati s'impegnano a garantire l'attivazione dei cicli di dottorato per almeno un triennio. Le convenzioni assicurano il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del D.M. 45/2013 indicando, per ciascun soggetto convenzionato, l'apporto in termini di docenza, la disponibilità di risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche che garantiscano la sostenibilità del corso e, fatta eccezione per i dottorati attivati con istituzioni estere, il contributo di almeno tre borse di studio per ciascun ciclo di dottorato;
 - in convenzione con imprese, anche di Paesi diversi, che svolgono attività di ricerca e sviluppo.
2. Le convenzioni istitutive sono approvate dagli Organi accademici.
3. L'Università degli Studi di Pavia può altresì costituire nuovi consorzi o partecipare a consorzi già esistenti:
 - tra università con possibilità di rilascio del titolo multiplo o congiunto;
 - tra università ed enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi. La sede amministrativa del consorzio è un'università italiana, cui compete il rilascio del titolo accademico.
4. I consorzi sono approvati dagli Organi accademici. Salvo motivate eccezioni, valutate nell'ambito delle procedure di accreditamento, il numero massimo di istituzioni universitarie e di ricerca che possono essere consorziabili è pari a quattro. Le istituzioni consorziate garantiscono ai dottorandi, in maniera continuativa, un'effettiva condivisione delle strutture e delle attività didattiche e di ricerca.

Art.12

Procedura di istituzione e di accreditamento dei corsi di dottorato

1. La proposta di istituzione e/o di rinnovo di un corso di dottorato di ricerca viene presentata al Rettore, con delibera, dal Consiglio di uno o più Dipartimenti dell'Università di Pavia. La proposta deve essere formulata secondo lo schema predisposto annualmente dal Consiglio della SAFD e dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del D.M. 45/2013.
2. Il Senato Accademico, sulla base del parere del Nucleo di Valutazione e del Consiglio della SAFD, dà il proprio parere sull'offerta formativa dottorale; il Consiglio di Amministrazione approva l'offerta formativa e l'attribuzione delle borse.
3. L'Ateneo avanza apposita domanda, corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del D.M. 45/2013, al MIUR per l'accreditamento dei corsi di dottorato e delle sedi, secondo le modalità riportate nel medesimo D.M.. L'accreditamento è concesso con decreto del Ministro, su conforme parere dell'ANVUR, in coerenza con le linee guida condivise a livello europeo.

Art. 13

Monitoraggio

1. L'accreditamento delle sedi e dei corsi ha durata quinquennale, fatta salva la verifica annuale della permanenza dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), f) dell'art. 4 del D.M. 45/2013.
2. L'attività di monitoraggio diretta a verificare il rispetto nel tempo dei requisiti richiesti per l'accreditamento è svolta annualmente dall'ANVUR, anche sulla base dei risultati dell'attività di controllo degli Organi di valutazione interna.
3. La perdita di uno o più requisiti comporta la revoca dell'accreditamento, disposta con decreto del Ministro, su parere conforme dell'ANVUR. In caso di revoca dell'accreditamento, l'attivazione di un nuovo ciclo dei corsi di dottorato è sospesa con effetto immediato.

Art. 14

Accordi di collaborazione

1. Per favorire l'integrazione delle attività dei corsi di dottorato con le attività di ricerca che si svolgono presso enti o istituzioni universitarie e non universitarie di rilevante interesse culturale, scientifico e istituzionale, l'Università degli Studi di Pavia può stipulare accordi di collaborazione, anche per un solo ciclo di dottorato, che possono prevedere l'istituzione di borse di dottorato aggiuntive finanziate dal soggetto con cui è stipulato l'accordo.
2. L'accordo di collaborazione è redatto conformemente allo schema tipo approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

Finanziamento

1. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente, in sede di approvazione del bilancio preventivo, la quota globale da assegnare ai corsi di dottorato con sede amministrativa presso l'Ateneo, in consorzio o in convenzione con altri Atenei, Enti o Imprese; determina inoltre i contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi sulla base della

vigente disciplina comunitaria e nazionale e i criteri per l'esonero dagli stessi.

Titolo IV Accesso ai corsi di dottorato

Art. 16

Bando di concorso

1. A seguito dell'accreditamento, il Rettore, con proprio decreto, emana annualmente il bando per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca. Il bando è redatto in italiano e in inglese e pubblicizzato per via telematica sul sito dell'Ateneo, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero.
2. Il bando deve indicare per ciascun corso di dottorato:
 - a) i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, nonché le eventuali prove scritte e/o le prove orali previste;
 - b) il numero dei posti con borsa ed eventualmente senza borsa;
 - c) eventuali posti finanziati con contratti di apprendistato e/o destinati a dipendenti di imprese;
 - d) eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'Università, ivi inclusi gli assegni di ricerca;
 - e) le quote, ove previste, di borse o di altre forme di finanziamento riservate a studenti laureati in università estere, ovvero di posti riservati a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale e le eventuali specifiche modalità di ammissione;
 - f) l'indicazione delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi.
3. Il numero dei posti potrà essere aumentato a seguito di finanziamenti ottenuti da enti pubblici di ricerca e da qualificate strutture produttive private e resi disponibili dopo l'emanazione del bando.

Art. 17

Commissione giudicatrice

1. Il Collegio dei docenti designa i componenti della Commissione giudicatrice della procedura di selezione per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca.
2. La Commissione deve essere composta da almeno 3 docenti designati fra docenti e ricercatori universitari di ruolo, esperti nelle discipline oggetto del dottorato. A questi possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.
3. La Commissione giudicatrice è nominata con decreto rettorale.

Art. 18

Requisiti di ammissione

1. Possono accedere ai corsi di dottorato di ricerca, senza limitazioni di cittadinanza, coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di laurea magistrale/specialistica, ovvero di laurea ante D.M. 509/99, o di titolo straniero idoneo, ovvero coloro che

conseguano il titolo richiesto per l'ammissione entro il termine riportato nel bando di concorso, pena la decadenza dall'eventuale ammissione in caso di esito positivo della selezione.

2. L'idoneità del titolo estero viene accertata dal Collegio dei docenti, nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

Art. 19

Procedure di selezione

1. L'ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica, che deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno.
2. La procedura di selezione è intesa ad accertare preparazione, capacità e attitudine del candidato alla ricerca. Sono possibili le seguenti procedure di selezione:
 - a) concorso pubblico per titoli ed esami (prova scritta e orale);
 - b) concorso pubblico per titoli e prova orale;
 - c) concorso pubblico per soli titoli.
3. Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati.
4. Il Collegio dei docenti di ciascun corso determina, in tempo utile per l'emanazione del bando di concorso, le modalità per l'ammissione al dottorato e la tipologia dei titoli valutabili, nonché i criteri di valutazione.
5. Il Collegio può altresì determinare una quota di borse o di altre forme di finanziamento riservata a laureati in università estere ovvero di posti riservati a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale. La modalità di svolgimento della procedura di ammissione al dottorato può essere differenziata; la Commissione giudicatrice, in tal caso, redige appositi verbali e stila le relative graduatorie di merito. Gli eventuali posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per la selezione ordinaria.
6. Per quanto attiene alla selezione per titoli ed esami, la prova scritta e la prova orale devono svolgersi in giorni diversi.

Art. 20

Prova scritta

1. La prova scritta può consistere nello svolgimento di test, esercizi ed elaborati su argomenti inerenti alle tematiche del dottorato.
2. Per la valutazione della prova scritta la Commissione dispone di 30 punti.
3. La prova si intende superata se il candidato ha ottenuto almeno 21 punti.
4. La Commissione giudicatrice rende noto ai candidati l'esito della prova scritta prima dello svolgimento della prova orale.

Art. 21

Prova orale

1. La prova orale consiste in un colloquio, comprensivo di una prova di conoscenza di almeno una lingua straniera scelta dal candidato fra quelle indicate nel bando.
2. Per la valutazione del colloquio la Commissione dispone di 30 punti.
3. Il colloquio si intende superato se il candidato ha ottenuto almeno 21 punti.

Art. 22

Valutazione dei titoli

1. Se non diversamente disposto dal bando di concorso, per la valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice dispone di 10 punti. I risultati sono resi noti ai candidati prima dello svolgimento dell'eventuale prova orale. Nel caso di selezione per soli titoli il candidato entra in graduatoria se ha ottenuto almeno 7/10.
2. In caso di concorso per titoli e prova orale, a discrezione del Collegio dei docenti, può essere prevista una soglia minima di accesso alla prova orale riportata nel bando di concorso.

Art. 23

Borse finalizzate allo svolgimento di uno specifico tema di ricerca e assegni di ricerca

1. I candidati, che intendano concorrere per l'assegnazione di borse finalizzate allo svolgimento di uno specifico tema di ricerca o di assegni di ricerca, devono esprimere il loro interesse prima dell'inizio della prova orale.
2. Per i candidati di cui al comma precedente la Commissione approfondisce, al termine della prova orale, anche i temi della ricerca finalizzata e stila un'apposita graduatoria di merito separata.
3. In caso di selezione per soli titoli, la Commissione delibera l'assegnazione delle borse/assegni di ricerca motivandola sulla base della valutazione specifica dei titoli presentati.

Art. 24

Conclusione delle procedure di selezione

1. Ciascuna graduatoria finale di merito è formata, in ordine decrescente, sommando le votazioni conseguite da ogni candidato nelle prove previste dal bando.
2. La Commissione giudicatrice redige i verbali relativi alle procedure concorsuali; spetta al Presidente della Commissione la trasmissione degli atti al Rettore.

Art. 25

Ammissione ai corsi di dottorato

1. Il Rettore, con proprio decreto, accerta la regolarità degli atti concorsuali ed approva le graduatorie generali di merito unitamente a quelle dei vincitori.
2. Sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura di selezione, sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. In caso di parità, per l'assegnazione dei posti con borsa di studio prevale la valutazione della situazione economica meno favorevole, determinata ai sensi del D.P.C.M. 9 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni; per l'assegnazione

dei posti senza borsa di studio prevale la minore età.

3. I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano la loro accettazione entro i termini e secondo le modalità riportate nel bando di concorso.
4. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio delle attività formative del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria.
5. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato dovrà esercitare opzione per un solo corso di dottorato mediante comunicazione scritta.
6. I corsi di dottorato iniziano il 1° ottobre.

Art. 26

Dottorato in cotutela con l'industria e apprendistato di alta formazione

1. Tramite specifica convenzione, il Collegio dei docenti può deliberare l'attivazione, all'interno del corso di dottorato, di curricula in collaborazione con aziende o di posti riservati a dipendenti di imprese, impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito del superamento della selezione.
2. Le convenzioni finalizzate ad attivare tali percorsi stabiliscono, tra l'altro, le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa nonché, relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato.
3. Inoltre, come previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 167/2011, il Collegio dei docenti può attivare posti di dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e imprese.

Art. 27

Frequenza congiunta con una scuola di specializzazione

1. E' consentita la frequenza congiunta con un corso di dottorato di ricerca agli iscritti all'ultimo anno di una scuola di specializzazione di area medica frequentata presso l'Università degli Studi di Pavia.
2. All'anno di frequenza congiunta, segue la frequenza esclusiva al corso di dottorato. Il corso di dottorato, compreso l'anno di frequenza congiunta, dovrà avere complessivamente la durata legale prevista dal corso.
3. Gli specializzandi che risultino vincitori del concorso di ammissione al corso di dottorato di ricerca presso l'Università degli Studi di Pavia possono richiedere la frequenza congiunta presentando domanda all'Amministrazione, unitamente alla seguente documentazione:
 - a) nulla osta alla frequenza congiunta rilasciato dal Consiglio della Scuola di specializzazione che certifica la compatibilità con l'attività e l'impegno previsto dalla scuola stessa;
 - b) elenco delle pubblicazioni e autocertificazione dell'attività di ricerca svolta durante il corso di specializzazione.
4. L'Amministrazione trasmette la domanda al Collegio dei docenti del corso di dottorato, che valuta l'eventuale accoglimento della richiesta sulla base della coerenza fra attività di ricerca già svolta e programma di ricerca del dottorato. Nel caso in cui la domanda venga accolta, il Collegio dei docenti inoltra il parere positivo all'amministrazione, che procede all'immatricolazione.
5. Durante l'anno di frequenza congiunta lo specializzando non può percepire la borsa di dottorato.

Titolo V

Diritti e doveri dei dottorandi

Art. 28

Frequenza del dottorato

1. L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica disposta dal Collegio dei docenti per dottorandi in cotutela con l'industria, specializzandi e dipendenti pubblici frequentanti il corso di dottorato.
2. La frequenza alle attività di formazione è obbligatoria secondo le modalità stabilite da ciascun Collegio dei docenti.
3. Durante il corso, i dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla-osta del Collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché attività di didattica integrativa, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico. Gli incarichi di attività didattica integrativa sono attribuiti dal Consiglio di Dipartimento su proposta dei docenti responsabili delle attività per le quali si sono rese necessarie le collaborazioni. I dottorandi di area medica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale. Trascorso il terzo anno di dottorato il limite è abrogato.
4. Previa autorizzazione del Collegio dei docenti, il dottorando può svolgere limitata attività lavorativa esterna di natura occasionale che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione e ricerca.
5. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Art. 29

Dipendenti pubblici

1. Ai dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato si applica la normativa vigente in materia di aspettativa o congedo straordinario.

Art. 30

Borse di dottorato

1. Le borse di dottorato vengono assegnate secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. I candidati collocati in posizione utile devono richiedere l'assegnazione della borsa di dottorato; in caso contrario, non potranno usufruire della medesima e la borsa verrà assegnata al candidato successivo in ordine di graduatoria.
2. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando sia stato ammesso dal Collegio dei docenti all'anno successivo.
3. L'importo della borsa di studio è erogato in rate mensili posticipate ed è determinato in misura non inferiore a quella prevista dal decreto del Ministro del 18 giugno 2008 e successive modificazioni. In caso di progetti finanziati da enti esterni, previa delibera del Collegio dei docenti, l'importo della borsa può essere aumentato; in tal caso la maggiorazione prevista deve essere riportata nel bando di concorso.

4. Il Collegio dei docenti, prima dell'emanazione del bando, può deliberare l'incremento dell'importo delle borse di studio con oneri non a carico del bilancio di Ateneo. Detta maggiorazione deve riguardare tutte le borse messe a concorso e deve, inoltre, essere comprensiva dell'eventuale maggiorazione del 50 per cento in caso di soggiorno all'estero. L'importo complessivo della borsa non può superare l'importo minimo corrisposto per gli assegni di ricerca.
5. L'importo della borsa è incrementato nella misura massima del 50 per cento, per una durata complessivamente non superiore a 18 mesi, in caso di periodi di svolgimento di attività di ricerca all'estero preventivamente autorizzati dal Collegio dei docenti.
6. A decorrere dal secondo anno, a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo di una borsa ministeriale. Tali fondi sono utilizzati secondo le modalità previste per i fondi di ricerca assegnati al personale docente dell'Ateneo. In caso di decadenza del dottorando, ovvero di rinuncia alla borsa, l'importo finanziato su fondi di bilancio non utilizzato resta nella disponibilità dell'Ateneo, per gli stessi fini.
7. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca.
8. Il dottorando, che abbia usufruito di una borsa di dottorato, non può chiedere lo stesso beneficio per un secondo corso di dottorato.
9. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi della normativa vigente.
10. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario, negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 31

Rinuncia alla borsa di dottorato

1. Il dottorando, anche all'atto dell'ammissione al corso di dottorato, può rinunciare per iscritto alla borsa di studio, mantenendo il proprio status ma perdendo ogni diritto alla fruizione della stessa.
2. In caso di rinuncia al proseguimento del corso o di decadenza, il dottorando titolare di borsa di studio decade dal diritto alla fruizione della borsa per la quota non maturata.
3. L'intera borsa o la quota non maturata può essere attribuita al primo dei dottorandi non borsisti.

Art. 32

Collaborazione retribuita dei dottorandi ad attività di ricerca

1. I Dipartimenti possono, mediante la stipula di contratti di prestazione d'opera, corrispondere compensi ai dottorandi per lo svolgimento di attività effettuate in esecuzione di ricerche che risultino coerenti con la formazione del dottorando e per le quali siano stati ottenuti finanziamenti da enti esterni all'Università di Pavia.
2. La partecipazione alle attività dovrà essere comunque approvata dal Collegio dei docenti, che valuterà altresì la compatibilità con la frequenza alle attività didattico/formative e con lo svolgimento dell'attività di ricerca assegnata al dottorando.

Art. 33

Indennità di missione

1. Il tutor propone al Direttore di Dipartimento di autorizzare il dottorando a compiere missioni in Italia e all'estero. Il tutor dovrà dichiarare che la partecipazione alla missione rientra nel programma formativo del dottorando e indicare su quali fondi graverà la missione.
2. Ai fini della disciplina del trattamento di missione spettante, i dottorandi sono equiparati ai ricercatori universitari.
3. La maggiorazione della borsa di studio prevista per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero del dottorando è incompatibile con il trattamento di missione. Durante tale periodo, tuttavia, il dottorando può essere autorizzato a compiere missioni in Italia e all'estero ai sensi del primo comma del presente articolo.

Art. 34

Incompatibilità

1. L'iscrizione a corsi di dottorato di ricerca non è compatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea e di laurea specialistica, a corsi di master universitari, a scuole di specializzazione non mediche, a TFA o ad altri corsi di dottorato (fatte salve le convenzioni di cotutela di tesi) sia in Italia che all'estero.

Art. 35

Sospensione, decadenza ed espulsione

1. La frequenza alle attività del dottorato è obbligatoria. Può essere sospesa per gravidanza e maternità, ai sensi della normativa vigente, e per gravi e documentate ragioni di salute.
2. La sospensione può essere concessa per motivi personali o altre ragioni per un periodo globalmente non superiore ad un anno.
3. Durante la sospensione non ha luogo l'erogazione dell'eventuale borsa di studio.
4. La richiesta di sospensione viene presentata al Collegio dei docenti che, nei casi di cui al precedente comma 2, decide motivatamente e ne dà comunicazione al Rettore.
5. I mesi di sospensione devono essere recuperati, con erogazione delle relative rate dell'eventuale borsa di studio, al termine del periodo prescritto per il corso di dottorato, in modo tale che la durata totale del corso sia la stessa per tutti i dottorandi. Il Collegio dei docenti definisce le modifiche del programma di attività dei dottorandi che chiedono la sospensione, al fine di assicurare che la loro formazione non venga compromessa.
6. Fatti salvi gravi e giustificati motivi, determinano la decadenza dal corso di dottorato:
 - a) giudizio negativo in sede di verifica annuale dell'attività;
 - b) assenze ingiustificate e prolungate, segnalate dal Coordinatore al Servizio competente;
 - c) violazione delle norme sull'incompatibilità;
 - d) il mancato adempimento delle procedure connesse all'iscrizione comunicate dal Servizio competente;
 - e) la mancata presentazione della domanda per l'esame finale nei termini e con le modalità previste e comunicate dal Servizio competente.
7. Il dottorando può essere espulso dal dottorato, su circostanziata proposta al Rettore del

Collegio dei docenti, per gravi e documentati motivi.

8. La decadenza e l'espulsione non comportano la restituzione delle rate già erogate della borsa di studio.

Titolo VI Conseguimento del titolo

Art. 36

Tesi di dottorato

1. Il titolo di dottore di ricerca ("Dott.Ric." o "Ph.D.") viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca, redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua se autorizzata dal Collegio dei docenti, che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto dal dottorando.
2. Entro 15 giorni dalla conclusione del corso, il dottorando presenta al Rettore la domanda di esame finale accompagnata dalla delibera di ammissione rilasciata dal Collegio dei docenti.
3. Ai fini dell'ammissione, il dottorando invia al Coordinatore: copia della tesi preferibilmente in formato elettronico corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, relazione - redatta personalmente e controfirmata dal tutor- sulle attività svolte durante il corso di dottorato ed elenco delle pubblicazioni.
4. Contestualmente all'invio della domanda al Rettore, il dottorando trasmette a ciascun valutatore, di cui al comma successivo, una copia della tesi corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, la relazione e l'elenco delle eventuali pubblicazioni.
5. Il Collegio dei docenti provvede ad individuare due docenti di elevata qualificazione (valutatori), anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che concorrono al rilascio del titolo di dottorato.
6. I valutatori, entro un congruo termine stabilito dal Collegio dei docenti, dovranno esprimere un giudizio analitico scritto sulla tesi e proporre l'ammissione alla discussione pubblica o, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni, il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi.
7. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso entro 20 giorni dal ricevimento della tesi corretta e alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.

Art. 37

Nomina della Commissione e discussione della tesi

1. La tesi viene discussa pubblicamente innanzi a una commissione designata (dal Collegio dei docenti). Tale commissione è nominata dal Rettore entro 30 giorni dalla designazione ed è tenuta a concludere le procedure entro i successivi 90 giorni dalla nomina rettorale.
2. La Commissione è composta da almeno tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, specificatamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso.
3. Due membri devono appartenere a università, anche straniere, non partecipanti al dottorato e non devono essere componenti del Collegio dei docenti.
4. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di enti e strutture pubbliche e private di ricerca. La proposta da parte del

Collegio di ulteriori Commissioni è consentita senza oneri a carico dell'Ateneo.

5. Il Coordinatore comunicherà ai dottorandi i nomi dei membri della Commissione e i termini entro cui inviare loro copia della tesi; una copia della tesi deve essere consegnata anche al Servizio amministrativo competente.
6. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
7. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, il dottore di ricerca trasmette all'Università copia della tesi in formato elettronico affinché sia depositata nella banca dati ministeriale. Previa autorizzazione del collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia. L'Università cura altresì il deposito di copia della tesi finale presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze.

Art. 38

Assenza all'esame finale

1. L'assenza viene considerata giustificata, a fronte di una idonea documentazione, nelle seguenti ipotesi:
 - a) malattia;
 - b) caso fortuito o forza maggiore.
2. In tal caso, i candidati interessati possono chiedere al Rettore, entro 30 giorni successivi alla data fissata per l'esame finale, di poter sostenere l'esame in altra data.
3. Il Rettore, su proposta motivata del Collegio dei docenti, tenuto conto delle particolari circostanze che hanno precluso al candidato la discussione della tesi di dottorato, nomina apposita Commissione con le modalità di cui all'articolo precedente oppure ammette lo stesso agli esami previsti per il ciclo successivo.
4. In caso di mancata attivazione del corso di dottorato nel ciclo successivo, il Rettore può nominare apposita Commissione con le medesime modalità oppure autorizzare il candidato a sostenere gli esami in altra sede universitaria purché presso questa ultima sia stata nominata una Commissione giudicatrice i cui componenti appartengano ai medesimi settori scientifico-disciplinari del corso di dottorato di ricerca in questione.
5. In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto di sostenere l'esame finale.

Titolo VII

Internazionalizzazione

Art. 39

Dottorati internazionali

1. L'Università degli Studi di Pavia può attivare, previo accreditamento di cui al precedente Titolo III, corsi di dottorato con Università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, nel rispetto del principio di reciprocità, sulla base di convenzioni che prevedano anche il rilascio di un titolo dottorale congiunto, doppio o multiplo.
2. L'attivazione di un dottorato internazionale presuppone:
 - una stretta collaborazione didattica tra le sedi, con scambi di docenti;

- un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca;
 - un'equa ripartizione degli oneri;
 - la partecipazione dei docenti di ogni Università cooperante alle varie fasi del dottorato;
 - un'ampia mobilità dei dottorandi tra le sedi.
3. L'organizzazione e il funzionamento di un corso di dottorato internazionale sono disciplinati secondo quanto previsto negli accordi stessi, anche in deroga al presente regolamento, in conformità con quanto previsto dal DM 45/2013.

Art. 40

Cotutela internazionale di tesi

1. L'Università degli Studi di Pavia promuove la stipula di cotutele internazionali di tesi di dottorato, percorsi di formazione alla ricerca che coinvolgono due Istituzioni di due Paesi diversi, due corsi di dottorato di ricerca e un unico studente.
2. Il dottorando in cotutela deve essere iscritto contemporaneamente a due corsi di dottorato: uno presso l'Istituzione di prima iscrizione e uno presso l'Istituzione partner.
3. L'attività del dottorando in cotutela è supervisionata congiuntamente da due tutor, uno per ciascuna Università di iscrizione.
4. La frequenza ai corsi è suddivisa in periodi approssimativamente equivalenti.
5. Il Collegio dei docenti valuta l'attività svolta dal dottorando in cotutela di tesi, ai fini dell'ammissione all'anno successivo, con le modalità stabilite per tutti i dottorandi del corso.
6. Al termine del percorso di dottorato lo studente consegue, a seguito del superamento di un unico esame finale sostenuto di fronte a una Commissione congiunta, il titolo di dottore di ricerca o titolo equipollente, rilasciato in forma di doppio diploma o di unico diploma sottoscritto da entrambe le parti.
7. L'Istituzione partner è tenuta a mettere a disposizione del dottorando le strutture didattiche e di ricerca necessarie allo svolgimento della tesi, garantendogli gli stessi servizi forniti ai propri dottorandi.
8. Gli aspetti scientifici e amministrativi sono disciplinati da un'apposita convenzione ad personam.
9. I progetti di cotutela internazionale di tesi di dottorato devono essere preventivamente approvati dal Collegio dei docenti del corso di dottorato interessato, sia nel caso di cotutela in entrata (studenti di altre Università che si iscrivono a Pavia come seconda sede) che in uscita (studenti con prima iscrizione a Pavia).
10. L'Ateneo può stipulare cotutele di tesi di dottorato anche con paesi extraeuropei. Qualora lo studente sia stato selezionato dall'Ateneo, e quindi risulti iscritto a Pavia come prima sede di dottorato, l'accordo di cotutela sarà stipulato conformemente alla procedura di cui ai commi precedenti. Se invece un dottorando iscritto in prima sede presso un'Università extraeuropea dovesse richiedere una cotutela con l'Ateneo, la proposta dovrà essere oggetto di attenta valutazione da parte del Collegio dei Docenti del dottorato coinvolto che verificherà l'idoneità del candidato. In questo caso la convenzione dovrà essere sottoposta al Senato Accademico per l'approvazione.

Art. 41

Accordo internazionale per dottorato di ricerca

1. L'Università degli Studi di Pavia promuove la stipula di accordi internazionali di cooperazione per dottorati di ricerca con Università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, allo scopo di formalizzare collaborazioni già esistenti o di avviarne di nuove.
2. Gli accordi interessano due corsi di dottorato dello stesso ambito disciplinare. Le attività previste dall'accordo includono scambio di docenti, ricercatori e dottorandi; cooperazione nella ricerca; scambio di informazioni e pubblicazioni di mutuo interesse; mutuo riconoscimento di corsi di studio e certificazioni accademiche.
3. I dottorandi che effettuano periodi di mobilità all'interno di tale accordo discutono la tesi finale di fronte a una commissione congiunta; il titolo di dottore di ricerca, rilasciato esclusivamente dall'Università presso la quale lo studente è iscritto, viene riconosciuto presso l'Università partner; in aggiunta al diploma, al dottore di ricerca viene rilasciato un "International certificate of doctoral studies", firmato dai rappresentanti delle due Università coinvolte.
4. L'accordo è redatto sulla base di un modello preventivamente approvato dagli Organi accademici. Il Collegio dei docenti deve deliberarne l'approvazione.

Art. 42

Norme finali e transitorie

1. In fase di prima applicazione del D.M. 45/2013 e con riferimento al XXIX ciclo dei corsi di dottorato dell'Ateneo, si applicano le disposizioni contenute nelle "Linee di indirizzo per l'avvio dei Dottorati di ricerca a.a. 2013/2014" del 22 maggio 2013 e le indicazioni trasmesse dal M.I.U.R. relativamente alla tempistica di avvio del ciclo.
2. Fino al 31/12/2013 resta in vigore l'art. 4 "Organizzazione della Scuola di Alta Formazione Dottorale (S.A.F.D.) del Regolamento in materia di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 1985 del 30 ottobre 2009 e successive modificazioni.
3. Per i cicli già attivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il Regolamento in materia di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 1985 del 30 ottobre 2009 e successive modificazioni.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni vigenti in materia di Dottorato.

Art. 43

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, nel rispetto delle norme transitorie di cui al precedente articolo, entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo di Ateneo, salvo che nel decreto di emanazione non sia diversamente disposto.